

Codice A1816B

D.D. 30 gennaio 2020, n. 62

PI 6376 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione e protezione spondale sul torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Soprana (CN) Richiedente: Unione Montana Mondolè



ATTO N. DD-A18 62

DEL 30/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: PI 6376 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione e protezione spondale sul torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Soprana (CN)
Richiedente: Unione Montana Mondolè

In data 11/10/2019, con nota ns. prot. n. 45638/A1816A, l'Unione Montana Mondolè con sede in via A. Orsi n. 8 – 12089 Villanova Mondovì CN, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di sistemazione e protezione spondale sul torrente Maudagna in loc. Torretta nel Comune di Frabosa Soprana (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Sara Basiglio e dal dr. agr. Pierpaolo Basiglio con studio in Mondovì CN, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e consistente in: ripristino difese spondali in massi per due tratti in sponda destra, n. 3 soglie di fondo in massi, disalvei e imbottimenti delle sponde.

Con nota prot. n. 45638/A1816A del 11/10/2019 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della LR 14/2014.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 non dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale.

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo eseguito da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi ed a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali si evince che l'intervento non riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto la realizzazione dell'intervento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Maudagna.

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972

- art. 89 del D.P.R. n. 616/1977
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/1998
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- art. 59 della L.R. n. 44/2000
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004
- L.R. n. 23 del 28/07/2008

determina

di autorizzare ai sensi del RD 523/1904 ai soli fini idraulici l'Unione Montana Mondolè per la realizzazione di intervento di sistemazione e protezione spondale del torrente Maudagna in comune di Frabosa Soprana (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) le sponde dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d) durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e) le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- f) il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- g) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- h) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

i) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

j) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

k) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

l) il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della LR 37 del 29/12/2006 e della DGR 72-13725 del 29/03/2010. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Fto Graziano Volpe